

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 454**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 marzo 2005)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XIV - D 265/05

Roma, li 3 MAR 2005

Illustre Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi", deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 ottobre 2004.

Cordiali saluti

(Carlo Giovanardi)

91.

-----  
Sen. Prof.  
Marcello PERA  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

# SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/84/CE IN MATERIA DI SICUREZZA MARITTIMA E DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'art. 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), recependo la direttiva 2002/84/CE, relativa alla sicurezza marittima e alla prevenzione dell'inquinamento provocato da navi, inserita nell'allegato B della legge stessa.

Il testo è stato predisposto a seguito di riunioni di coordinamento svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Per la mancata attuazione della direttiva la Commissione europea ha emesso, in data 7 luglio 2004 un parere motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato (proc. 2004/0068).

Circa le disposizioni previste dalla direttiva, si rileva che la legislazione comunitaria concernente la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, è fondata ampiamente sull'applicazione di norme derivanti dagli strumenti internazionali di cui l'Unione europea e gli Stati membri sono parti contraenti. In proposito, secondo la prassi seguita nella formazione del diritto comunitario attraverso l'adozione dei regolamenti e delle direttive disciplinanti i vari aspetti del settore, i richiami all'applicazione dei pertinenti strumenti internazionali contenuti nel contesto di detti regolamenti e direttive hanno avuto come riferimento i testi di detti strumenti in vigore alla data di adozione degli specifici atti comunitari o alla data da essi indicata.

Il riferimento fisso ad una data determinata ha comportato la necessità di procedere alla modifica dei regolamenti e delle direttive in questione ad ogni modifica degli strumenti internazionali, con la difficoltà di far coincidere la data di entrata in vigore delle modifiche sul piano internazionale con quella indicate nell'ordinamento comunitario, nonché, in relazione alle direttive, con quella indicata negli atti di recepimento delle stesse nell'ordinamento nazionale.

Al fine di superare l'inconveniente e accelerare l'aggiornamento della legislazione marittima comunitaria, con il regolamento (CE) 2099/2002 è stato mutato il riferimento fisso ad una determinata data per l'applicazione degli strumenti internazionali contenuto nei regolamenti comunitari, introducendo il riferimento mobile agli strumenti internazionali di volta in volta in vigore.

Con la direttiva 2002/84/CE di cui trattasi si provvede, in corrispondenza, a modificare nello stesso senso le direttive comunitarie sulla legislazione marittima esistenti, fornendo agli Stati membri lo strumento di base per procedere alla modifica dei provvedimenti nazionali di recepimento di dette direttive nell'ordinamento nazionale a suo tempo adottati.

In attuazione della direttiva il presente decreto provvede ad introdurre nell'ordinamento italiano il principio, orizzontale per tutti i provvedimenti normativi ed amministrativi di recepimento delle vigenti direttive sulla legislazione marittima comunitaria specificamente indicate nella direttiva in recepimento, dell'immediata applicazione delle norme internazionali dal momento della loro entrata in vigore a livello internazionale.

Si applicherà, pertanto, non più un rinvio a norme internazionali di data determinata (termine fisso), come attualmente previsto, ma un riferimento mobile, in modo che gli strumenti internazionali applicabili nel settore siano, per citare la stessa direttiva, sempre quelli "di volta

in volta in vigore", comprendenti emendamenti, o integrazioni con un protocollo aggiuntivo, o, più semplicemente, modificazioni.

Il provvedimento si compone di un articolo che prevede la norma di carattere orizzontale di cui si è detto sopra, stabilendo che i richiami agli indicati strumenti internazionali contenuti nei provvedimenti normativi e amministrativi di recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria, indicate nella direttiva 2002/84/CE, si intendono effettuati anche a successivi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni intervenuti, dal momento in cui questi entrano in vigore.

Come previsto dalla direttiva, viene fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002, che, sulla base di una procedura di controllo di conformità comunitaria, prevede una clausola di salvaguardia, secondo cui in alcuni casi può essere stabilita l'esclusione dall'applicazione automatica di una modifica agli strumenti internazionali pur entrata in vigore.

Infine, la direttiva prevede disposizioni che non necessitano di norme di recepimento, concernenti l'unificazione dei diversi comitati comunitari, previsti dalle direttive settoriali sulla sicurezza marittima, sulla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, in un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS).

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;

Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002, del 5 novembre 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 25 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2002, n. 324;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente del 13 ottobre 2003, n. 305, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 13 novembre 2003;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio;

**EMANA;**

il seguente decreto legislativo;

## ART. 1

*(Applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali di volta in volta in vigore)*

1. In attuazione della direttiva 2002/84/CE, i richiami agli strumenti internazionali contenuti nei provvedimenti normativi e amministrativi che recepiscono nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria indicate nella medesima direttiva nonché quelle di modifica delle stesse, si intendono effettuati anche a successivi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni a detti strumenti dal momento in cui gli emendamenti, modifiche ed integrazioni entrano in vigore, fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.281/97, sullo schema di Decreto Legislativo recante l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi.

Rep. Atti n. *2142 del 25 novembre 2004*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 25 novembre 2004

VISTA la direttiva 2002/84/CE, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi e, in particolare, l'art.1, che individua come obiettivo della direttiva stessa l'accelerazione dell'aggiornamento e l'agevolazione della modifica della legislazione, alla luce dell'evoluzione degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, ai sensi del regolamento (CE) n.2099/2002;

VISTO il regolamento (CE) 2099/2002;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n.306, legge comunitaria 2003 e, in particolare, l'allegato B, nel quale è inserita la direttiva 2002/84/CE sopra citata;

VISTO lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi, trasmesso con nota DAGL del 12 ottobre 2004 (prot. n.19171);

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 5 novembre 2004, nel corso della quale le Regioni non hanno formulato osservazioni di merito sullo schema di provvedimento in esame;

VISTA la nota della Regione Siciliana, capofila per materia, dell'11 novembre 2004, con la quale è stato formalizzato il parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo sopra citato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*P. Con...*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

sullo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di  
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi.

Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpino

*Riccardo Carpino*

Il Presidente  
Prof. Sen. Enrico La Loggia

*Enrico La Loggia*